

COMUNE DI ZANE'  
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE

*UTILIZZO DELLE BANDIERE*

*ED INSEGNE DISTINTIVE*

## **Articolo 1**

### **Disciplina ed oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle bandiere sul territorio comunale ai sensi delle vigenti normative ed in particolare della L. n. 22 del 5 febbraio 1998 "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica Italiana e di quella dell'Unione Europea".

## **Articolo 2**

### **Tipi di insegne**

1. Nel Comune sono usate come insegne distintive:
  - la bandiera delle Nazioni Unite
  - la bandiera dell'Unione Europea
  - la bandiera della Repubblica Italiana
  - la bandiera della Regione Veneto
  - il gonfalone del Comune
  - lo stemma del Comune

## **Articolo 3**

### **Utilizzo delle bandiere**

1. L'utilizzo delle bandiere è obbligatorio :
  - Per la bandiera delle Nazioni Unite (ONU) il 24 ottobre (festa delle Nazioni Unite) con esposizione all'esterno degli edifici pubblici insieme con la bandiera dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana.
  - Per la bandiera dell'Unione Europea all'esterno della sede ove si svolge il Consiglio Comunale per il tempo necessario a svolgere tale attività ed in occasione della riunione dello stesso, unitamente alla bandiera della Repubblica Italiana.
  - Per la bandiera dell'Unione Europea, unitamente alla bandiera della Repubblica Italiana, all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni.  
Ambedue devono essere esposte all'esterno di tutti gli edifici pubblici nei seguenti giorni:
    - 7 gennaio (festa del tricolore)
    - 11 febbraio (patti lateranensi)
    - 25 aprile (festa della liberazione)
    - 1 maggio (festa del lavoro)
    - 9 maggio (giornata d'Europa)
    - 2 giugno (festa della Repubblica)
    - 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli)
    - 4 ottobre (Santi Patroni d'Italia)
    - 24 ottobre (festa delle Nazioni Unite), assieme alla bandiera delle Nazioni Unite (ONU)
    - 4 novembre (festa dell'unità nazionale)
    - festa/e del/dei Santo/i Patrono/i
    - altre particolari ricorrenze locali

La bandiera dell'Unione Europea viene inoltre esposta, unitamente a quella della Repubblica Italiana, all'esterno di tutti gli edifici pubblici ed istituzionali in altre ricorrenze e solennità, secondo espresse direttive emanate, caso per caso, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Prefetto.

2. L'utilizzo delle bandiere è facoltativo:

- All'esterno degli edifici pubblici ed in particolare della Sede Municipale su espressa disposizione del Sindaco.

#### **Articolo 4** **Edifici scolastici sul territorio**

1. L'uso delle bandiere delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana, si applica anche alle Scuole secondo legge e su disposizione espressa del Dirigente Scolastico.

#### **Articolo 5** **Norme comuni all'uso delle bandiere**

1. Le bandiere non devono essere esposte in cattivo stato d'uso.
2. Non si possono applicare sulle bandiere, né sui pennoni che le recano, figure o scritte di alcun tipo.
3. Nelle ricorrenze in cui è prevista l'esposizione per l'intera giornata delle bandiere nazionale ed europea, sugli edifici già quotidianamente imbandierati, si possono esporre ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di quella europea.
4. L'esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici ha luogo normalmente dalle ore otto del mattino al tramonto.
5. La bandiera nazionale non deve essere usata per alcun tipo di drappo o festone; per drappeggiare palchi o comunque per decorare devono essere usati nastri tricolori (verdi, bianchi e rossi) collocati l'uno a fianco dell'altro a partire dal verde.
6. Se la bandiera nazionale viene esposta assieme ad altre, ad essa spetta il posto d'onore, a destra, o, qualora le bandiere siano più d'una, al centro.
7. La bandiera nazionale, tra più bandiere, va issata per prima ed ammainata per ultima.
8. Nessuna bandiera, vessillo, gonfalone o gagliardetto devono essere posti al di sopra della bandiera nazionale.
9. Le bandiere di due o più stati, quando vengono esposte devono:
  - essere poste su pennoni distinti e di uguale altezza
  - avere la stessa dimensione
  - essere issate allo stesso livello

10. La successione di più bandiere viene stabilita secondo quanto previsto dalle normative proprie dei singoli organismi internazionali ed, in mancanza di queste, per ordine alfabetico secondo la prima lettera del nome dello Stato in lingua italiana.
11. Nel caso di visita di ospiti stranieri, alla bandiera dello Stato dell'Ospite spetta il posto d'onore, a destra, o, qualora le bandiere siano più d'una, al centro.

### **Articolo 6** **Bandiere in segno di lutto**

1. Le bandiere esposte all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto devono essere tenute a mezzasta.
2. Sulle bandiere esposte in segno di lutto si possono adattare, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero che divengono obbligatorie per le bandiere portate nelle pubbliche cerimonie funebri.

### **Articolo 7** **Responsabilità e vigilanza**

1. Il Responsabile designato alla verifica della corretta esposizione delle bandiere all'esterno ed all'interno degli edifici di proprietà comunale è il Responsabile dell'Ufficio Segreteria che opererà tramite il Messo comunale.
2. La vigilanza sull'adempimento delle disposizioni sull'esposizione delle bandiere è del rappresentante del Governo nella Provincia.

### **Articolo 8** **Uso della bandiera della Regione Veneto**

1. L'esposizione della bandiera della Regione Veneto all'esterno degli edifici pubblici ha luogo nei casi previsti per l'esposizione della bandiera nazionale e, previa espressa disposizione del presidente della Giunta Regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale e locale.
2. La bandiera regionale viene altresì esposta :
  - all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni che si tengono nella regione
  - all'esterno del Consiglio Comunale, in occasione delle riunioni dello stesso
  - all'esterno degli edifici scolastici, durante le ore di lezione, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico
  - all'esterno della sede del Consiglio Comunale in particolari occasioni, festività e celebrazioni.
3. Le disposizioni per l'esposizione della bandiera regionale sono analoghe a quelle previste per la bandiera nazionale.

## **Articolo 9**

### **Gonfalone comunale**

1. Emblema del Comune è il gonfalone; la sua foggia è stabilita dal Regolamento per la Consulta Araldica ex R.D. n. 652/194
2. Il gonfalone non può mai assumere la forma di bandiera ma deve consistere in un drappo quadrangolare di un metro per due, del colore di uno o di tutti gli smalti dello stemma, sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta, ricoperta di velluto dello stesso colore, con bullette poste a spirale e terminata in punta da una freccia.

## **Articolo 10**

### **Uso dello stemma del Comune**

1. Lo stemma del Comune non può essere modificato ed il diritto di fregiarsene è riconosciuto con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al solo Ente.
2. Lo stemma del Comune forma oggetto di dominio da parte del Comune e tale diritto implica la facoltà dell'Amministrazione Comunale di impedire, ogni volta che lo creda, l'uso dello stemma stesso da parte di chiunque.
3. L'utilizzo da parte di terzi deve essere debitamente richiesto ed autorizzato dal Sindaco con apposito proprio provvedimento.
4. L'utilizzo dello stemma può essere autorizzato per iniziative puntuali e limitate nel tempo: la valutazione dell'idoneità delle iniziative spetta al Sindaco.